

## INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO

Con il presente atto, stipulato tra la Consulente del Lavoro D'Agostino Maria Assunta iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo con n. 608 codice fiscale DGSMS70L46GZ73C Partita IVA 05057290826 (successivamente indicato "consulente") e Leg. Rappr. dell'Associazione Figli D'Arte Cuticchio con sede in Palermo Via Bara All'Olivella 95 codice fiscale B0024410823 partita iva 00674300827, Sig. Cuticchio Girolamo (successivamente indicato "cliente"), si regola un rapporto di consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 12 dell'11/01/1979.

Il rapporto, con l'accettazione delle parti sopra costituite, in deroga esplicita a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 2237 c.c., si instaura per quanto attiene agli adempimenti connessi all'incarico professionale, ai sensi dell'articolo 17 del D.M. 15/07/1992 n. 430, che prevede il regime di abbonamento annuale.

Il cliente affida al consulente l'incarico delle seguenti prestazioni professionali: Svolgimento degli adempimenti mensili e annuali connessi alla gestione del personale dipendente e collaboratori parasubordinati che l'azienda avrà in carico. Per l'incarico viene consentito al consulente la rappresentanza dell'azienda presso enti ed uffici per tutto quanto connesso con le pratiche inerenti alla gestione del personale dipendente e dei collaboratori parasubordinati.

L'incarico, che decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto di incarico, ha la durata di un anno e si intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo di tempo se non perviene al consulente disdetta scritta con raccomandata A. R. da parte del cliente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il compenso è rapportato alla prestazione richiesta e tiene conto della libera scelta del cliente di avvalersi del professionista.

È facoltà del consulente avvalersi di uno o più collaboratori per l'esecuzione delle prestazioni.

È dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti.

Il consulente ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle norme vigenti. Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma la rescissione non libera il cliente dall'onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite e i compensi maturati e non pagati per prestazioni in corso di esecuzione con l'aggiunta degli elementi accessori quali:



- rimborsi spese analitici e forfettari;
- contributi previdenziali.

È altresì dovuta al professionista, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la liquidazione di un compenso pari all'80% così come previsto dall'articolo 17 del D.M. 15/07/1992 n. 430.

Prima dell'emissione della parcella, o prima del pagamento dell'onorario, entrambi i contraenti devono far rilevare, qualora emerga, una differenza tra la prestazione pattuita e quella eseguita.

Il pagamento del canone copre i servizi elencati nella richiesta di consulenza del cliente ed è pari ad € 45,00 lorde per ogni lavoratore dipendente e/o collaboratore occupato pagabili mensilmente previo la preventiva emissione, da parte del consulente, di una nota di comunicazione di onorari e spese seguita dal rilascio di parcella a pagamento avvenuto. Altre prestazioni richieste o comunque fornite in aggiunta a quanto sopra indicato saranno liquidate in base a quanto previsto nella Tariffa Professionale dei Consulenti del Lavoro ex D.M. 15/07/1992 n. 430.

Il compenso pattuito, in sede di rinnovo annuale, sarà assoggettato ad aumento a seguito delle variazioni degli indici ISTAT. Le parti convengono che per il superiore adeguamento non occorre un preventivo avviso al cliente che fin d'ora ne accetta la condizione.

Nel corso del rapporto potranno essere apportate variazioni atte ad integrare o sostituire parti della presente intesa.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo e per le prestazioni professionali in aggiunta a quelle indicate in narrativa si farà riferimento alla normativa civilistica, alla Legge n. 12/79 contenente norme per la professione di consulente del lavoro, nonché al D.M. del Ministero di Giustizia del 15/07/1992 n. 430.

L'incarico avrà validità a partire dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta anticipata nei tempi di cui al citato decreto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Cliente

Il Consulente del lavoro



Si accetta esplicitamente la clausola riferita al regime in abbonamento ex art. 17 D.M. n. 430/1992.

Palermo, addì 09.12.2021

